



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

INFORMATIVA AMBIENTALE

marzo/aprile 2017

Normativa

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221." ([vedi](#))

Decreto 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti" ([vedi](#))

Delibera n. 4 del 22/03/2017 "Modifica prescrizioni provvedimenti d'iscrizione" ([vedi](#))

Circolare n. 411 del 06 aprile 2017 "Rinnovo dell'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 e rapporti in essere dell'impresa" ([vedi](#))

Circolare n. 413 del 06 aprile 2017 "Presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione" ([vedi](#))

Giurisprudenza

Luogo di tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti. Sentenza Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 24 febbraio 2017, n. 9132

l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti è previsto direttamente dalla legge (articolo 190, comma 3 del D.lgs. 152/2006) ma la loro tenuta in altro luogo (nel caso di specie presso la sede legale) non è sanzionata direttamente. ([vedi](#))

Il delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del D.Lgs. 152/20016, giustifica l'emissione dell'interdittiva antimafia. Sentenza Consiglio di Stato, III Sezione, Sentenza del 22 marzo 2017, n. 1315

Il traffico illecito di rifiuti costituisce elemento in sé bastevole a giustificare l'emissione dell'informativa antimafia ([vedi](#))

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

Quanti registri di carico e scarico deve tenere un'azienda con più attività?

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta sono tenuti al registro di carico e scarico?

Se un'azienda ha meno di 10 dipendenti ha l'obbligo di tenuta del registro?

Nel caso di cambio di sede dell'unità locale dell'impresa si deve chiudere il registro relativo alla vecchia sede e adottarne uno nuovo?

([vedi](#))

Normativa

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221." (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 23-2-2017)

Il Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies del D.Lgs. 152/2006 così come introdotto dall'articolo 38 della L. 221/2015, risponde all'esigenza di introdurre l'attività di compostaggio di comunità quale modalità di gestione dei rifiuti urbani biodegradabili, al fine di una riduzione del loro conferimento in discarica attraverso l'attività di riciclaggio, conformemente a quanto disposto dalle direttive europee.

In particolare, il compostaggio di comunità è definito come quello "effettuato collettivamente da più utenze domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti" (art. 183, co. 1, lettera qq-bis D.Lgs. n. 152/2006).

Il Regolamento prevede:

- le procedure semplificate per l'inizio attività;
- le norme per la gestione;
- le condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura;
- le caratteristiche e utilizzo del compost prodotto;
- la figura del conduttore dell'apparecchiatura;
- il contributo del compostaggio di comunità agli obiettivi di gestione del rifiuto ai fini della riduzione della relativa tassa;
- i controlli;
- le regole per le attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata/anno.

In particolare con il Decreto Ministeriale 266/2016, si stabiliscono criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue.

Per le attività di capacità complessiva inferiore a una tonnellata, il Decreto prevede una procedura ulteriormente semplificata (art. 10 e Allegato 1B).

Sono invece esclusi dall'applicazione del Decreto le attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue e gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue, che sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove questi rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che hanno stipulato una convenzione per la gestione congiunta del servizio.

Attraverso il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio adottato dall'organismo collettivo (l'Allegato 2 individua il contenuto minimo del regolamento) si dovranno indicare le norme per la gestione della singola installazione e anche i rifiuti biodegradabili e i materiali ammessi (elencati nell'Allegato 3) e tra questi ci sono quelli provenienti dalle cucine e dalle mense, da giardini e parchi, segatura, trucioli e legno se non trattati carta e cartone se non contengono inchiostro.

Se a seguito delle ispezioni previste emergessero violazioni delle disposizioni del Decreto, per esempio quantità e qualità del compost, il Comune può impartire opportune prescrizioni mentre il responsabile può diffidare l'utente che non si attiene al regolamento e chiedere lo stralcio dell'utenza se non si adegua. Segnalare eventuali difformità e inadempimenti rientra nei compiti del conduttore dell'apparecchiatura. Figura fondamentale e competente che si occupa del funzionamento dell'apparecchiatura, vigila sulla provenienza dei rifiuti (esclusivamente dagli utenti dell'organismo collettivo) sulla tipologia degli stessi e provvede al corretto bilanciamento tra rifiuti organici e strutturante e ovviamente al rilascio del compost prodotto alle utenze secondo il piano di utilizzo.

In riferimento ai temi elencati sopra, negli allegati sono riportati:

- il modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità (allegato 1);
- il modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua (allegato 1B);

- i contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato 2);
- l'elenco dei rifiuti e dei materiali ammissibili nell'apparecchiature di compostaggio di comunità (allegato 3);
- le modalità operative dell'attività di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio (allegato 4);
- i requisiti delle apparecchiature (allegato 5);
- le caratteristiche del compost prodotto (allegato 6).

Tra i vantaggi derivanti dal compostaggio di comunità c'è certamente la riduzione dei rifiuti urbani, la possibilità di auto produrre il compost e l'opportunità di ridurre la tassa sui rifiuti come premialità per l'impegno e le buone pratiche messe in atto.

Ma non è tutto. Il Consiglio di Stato, nell'esprimere parere favorevole allo schema di [Decreto, n. 2258 del 2 novembre 2016](#), sul compostaggio di comunità, con alcune osservazioni, sottolineava tra i vantaggi della corretta gestione della frazione organica dei rifiuti urbani anche la diminuzione delle emissioni di gas serra, l'incremento della fertilità dei suoli, il contrasto all'erosione e alla desertificazioni, la tutela dei corpi idrici e l'incremento della sensibilità ambientale collettiva

Il provvedimento è entrato in vigore il 10 marzo 2017.

[Decreto 13 ottobre 2016, n. 264](#) "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti." (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.38 del 15-2-2017)

Il Regolamento ha la finalità di assicurare una maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto (all'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006). Nell'allegato 1 del D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.

Campo di applicazione

L'articolo 3 specifica che il Decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:

- a) ai prodotti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006;
- c) ai residui derivanti da attività di consumo.

Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Requisiti

Si spiega all'art. 4 che, ai sensi [dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006](#), i residui - ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto - vedi art. comma 1 b) sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

Questo comporta che in ogni fase della gestione del residuo è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze sopra esposte.

Certezza dell'utilizzo

Nell'articolo 4 comma 2 del D.M. 264/2016 si spiega come riscontrare la certezza nell'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi, da dimostrare dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego.

Quanto ai residui in un ciclo di produzione diverso da quello da cui si è originato - art. 5, per la certezza di utilizzo si presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.

Costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

Da segnalare poi, all'articolo 10 del Decreto, che le Camere di commercio territorialmente competenti, per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti istituiranno un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti in cui può iscriversi senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

Tale elenco sarà pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dedicato.

Il provvedimento è entrato in vigore il 2 marzo 2017.

Delibera n. 4 del 22/03/2017 Modifica prescrizioni provvedimenti d'iscrizione

La deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017 contiene le nuove prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione scaricati dall'impresa dall'area riservata del sito dell'Albo.

Le nuove prescrizioni riguardano, in particolare, i provvedimenti di iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 6, emessi e notificati ai sensi della delibera 2/2013 e s.m.i. con riferimento alle modalità di acquisizione degli stessi; in particolare si integra la prescrizione che dispone che il legale rappresentante dell'impresa dovrà rendere una [dichiarazione](#) accompagnatoria del provvedimento con cui attesta che lo stesso "è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo gestori nazionale ambientali".

Analoga prescrizione dovrà essere riportata nei provvedimenti emessi e notificati ai sensi della delibera 2/2013 e s.m.i. relativi alla categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., alla categoria 8, alle categorie 9 e 10.

Restano invariate le modalità di conservazione del provvedimento per ciascuna categoria.

Circolare n. 411 del 06 aprile 2017 Rinnovo dell'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 e rapporti in essere dell'impresa

La Circolare chiarisce cosa succede ai rapporti in essere di un'impresa già iscritta all'Albo in una determinata classe e categoria qualora, in occasione del rinnovo dell'iscrizione, debba posizionarsi in una diversa classe o sottocategoria specifica diversa rispetto alle precedenti, per effetto della Delibera 5/2016. Il Comitato ritiene che il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, anche con eventuale inserimento in una classe e sottocategoria differente rispetto alle precedenti, "non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi".

Circolare n. 413 del 06 aprile 2017 Presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione

Ai sensi dell'articolo 22 del [D.M. 120/2014](#) le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione presentando un'autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) alla competente Sezione regionale o provinciale che attesti la permanenza dei requisiti previsti. La comunicazione di rinnovo per le imprese iscritte ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b (categoria 2bis) deve essere presentata ogni dieci anni. In tutti i casi, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, la domanda di rinnovo deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Il termine appare congruo per consentire alla Sezione di espletare l'istruttoria relativa al rinnovo dell'iscrizione senza soluzione di continuità per l'iscrizione dell'impresa, tenendo anche conto della validità della autocertificazioni presentate dall'impresa stessa. Per questi motivi il comitato chiarisce che "le domande di rinnovo possano essere accolte solo se

presentate nell'arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento".

In caso di presentazione della domanda oltre tale termine il comitato ammette comunque che il rinnovo potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell'iscrizione, precisando che per l'intervallo temporale tra la scadenza del termine e quello della notifica del provvedimento di rinnovo, le attività oggetto di rinnovo non potranno essere svolte.

[torna su](#) ↑

Giurisprudenza

Luogo di tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti. Sentenza Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 24 febbraio 2017, n. 9132

Con la Sentenza esaminata la Corte di Cassazione sottolinea che l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio e di recupero e smaltimento dei rifiuti è previsto direttamente dalla legge ma la loro tenuta in altro luogo non è sanzionata direttamente.

La Corte si è trovata a decidere su un ricorso presentato verso una sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato:

- i consiglieri di amministrazione di un'impresa colpevoli del reato di cui [all'articolo 256, comma 4 del D.lgs. 152/2006](#) (inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni), per non aver osservato le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata all'impresa dalla Provincia di Vicenza;

- la società responsabile dell'illecito amministrativo conseguente al reato di inquinamento ambientale (reato previsto dall'articolo 452-bis del C.p.), le cui sanzioni pecuniarie per l'ente sono previste dall'articolo 25-undecies, comma 1, lettera a) e comma 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, ai soci si contestava il reato di cui al richiamato art. 256, comma 4 del D.lgs. 152/2006 in quanto: non avevano conservato presso l'impianto i referti analitici dei rifiuti; non avevano eseguito una puntuale verifica dei rifiuti in entrata al fine di catalogarli adeguatamente; avevano omesso di conservare presso l'impianto i registri di carico e scarico dei rifiuti e avevano omesso di apporre la prevista segnaletica nei silos di deposito rifiuti. Alla società, invece, si contestava l'illecito amministrativo indicato: a causa dell'assenza di un modello organizzativo riguardante la procedura da adottare in materia di rispetto dell'ambiente (sia relativamente alle prassi operative decisionali da adottare che relativamente alla designazione di un organo di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione dei piani) aveva reso possibile la consumazione del reato sopra indicato.

Gli imputati e la società hanno presentato dei ricorsi distinti al fine di ottenere l'annullamento della sentenza. In particolare in uno dei motivi del ricorso presentato dagli imputati si eccipisce il "vizio di motivazione o comunque la sua manifesta illogicità" della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del reato per l'inosservanza dell'obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico presso l'impianto (laddove l'autorizzazione non lo contemplava).

La Corte ritiene fondato tale motivo di ricorso affermando che "*l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti è previsto direttamente dalla legge (articolo 190, comma 3 del D.lgs. 152/2006) ma la loro tenuta in altro luogo (nel caso di specie presso la sede legale) non è sanzionata direttamente (l'articolo 258, D.lgs. 152/2006, sanziona amministrativamente l'omessa tenuta dei registri tout court)*".

Il delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, giustifica l'emissione dell'interdittiva antimafia. Sentenza Consiglio di Stato, III Sezione, Sentenza del 22 marzo 2017, n. 1315

Oggetto del giudizio è l'informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Roma a carico di alcune società coinvolte in una importante indagine romana, basata su due fondamentali elementi:

a) l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emesse dal G.I.P. e dei suoi numerosi collaboratori, per i delitti di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e di traffico illecito di rifiuti (art. 260 del [D.Lgs. 152/2006](#)), nonché il decreto di sequestro preventivo;

b) la pregressa informativa antimafia.

Il T.A.R. Lazio, ha ritenuto tali elementi inidonei a giustificare la valutazione prefettizia di permeabilità mafiosa e la conseguente emissione del provvedimento antimafia a carattere interdittivo. Secondo il T.A.R. per il Lazio, infatti, sebbene sia esatto che le organizzazioni mafiose, comunque denominate, abbiano ormai da anni grande interesse nel settore dei rifiuti, tanto che è stato coniato da anni il termine "ecomafie", ciò non implica necessariamente che tutti i soggetti sottoposti a misura cautelare o rinviati a giudizio con l'imputazione di essere coinvolti nel traffico illecito di rifiuti siano ipso facto a rischio di collusione con ambienti della criminalità organizzata e che, come tali, non forniscano più sufficienti garanzie per la pubblica amministrazione. Questa valutazione o, in altri termini, presunzione non può essere assoluta, tenuto conto degli effetti dirompenti prodotti

dall'informativa, ma deve essere relativa, dovendo il Prefetto comunque verificare, prima di adottare il provvedimento, l'esistenza della concreta possibilità di interferenze mafiose.

Secondo consolidata giurisprudenza del Consiglio, il Prefetto può e non deve già desumere elementi di infiltrazione mafiosa dalla contestazione dei reati previsti dall'art. 84, comma 4, lettera a) del D.lgs. 159/2011. Il Consiglio ha distinto nettamente il valore estrinseco del provvedimento giurisdizionale emesso in sede penale per uno dei delitti-spia dell'art. 84, comma 4, lettera a), quale fatto sintomatico dell'infiltrazione mafiosa, dal contenuto intrinseco di tale provvedimento, ossia "all'apprezzamento che il Prefetto compie della sentenza, e, cioè, il valore intrinseco che il contenuto della sentenza assume nella valutazione discrezionale compiuta dall'autorità" (Consiglio Stato, Sezione III, Sentenza del 24 luglio 2015 n. 3653).

L'informativa antimafia è per sua stessa ragion d'essere un provvedimento discrezionale, e non vincolato, che deve fondarsi su di un autonomo apprezzamento degli elementi delle indagini svolte, o dei provvedimenti emessi in sede penale, da parte dell'autorità prefettizia. Il Prefetto, in altri termini, deve necessariamente tenere in conto l'emissione o, comunque, il sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco, tipizzato dal legislatore, di fatto sintomatico dell'infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti spia previsti dall'art. 84, comma 4, lettera a), del codice delle leggi antimafia, ma deve nel contempo effettuarne un autonomo apprezzamento, nel suo contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un automatismo tra l'emissione del provvedimento cautelare in sede penale e l'emissione dell'informativa ad effetto interdittivo.

Secondo il Consiglio di Stato, l'autorità prefettizia ha correttamente fatto perché l'informativa antimafia adottata dal Prefetto di Roma riporta, valuta e valorizza i gravi indizi di colpevolezza che hanno giustificato l'emissione della misura degli arresti domiciliari nei confronti dei vertici della società e dei suoi collaboratori e/o fiduciari, accusati di essersi associati al fine di commettere una serie indeterminata di reati di abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, traffico di rifiuti, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, gestione illecita di rifiuti e comunque atti o attività illeciti necessari a consentire il mantenimento della posizione di sostanziale monopolio dello stesso e delle sue aziende nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani, prodotti dai Comuni insistenti all'interno della Regione Lazio, nonché di aver posto in essere sistematiche violazioni dell'art. 260 5 del D.lgs. 152/2006 perché al fine di consentire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Si tratta di condotte gravi, compendiate nell'ipotesi accusatoria, il cui impianto ha retto al vaglio del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e, appunto, di traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006), fattispecie delittuose che entrambe giustificano, per la loro alta sintomaticità mafiosa, l'emissione dell'informativa antimafia.

L'informativa antimafia, secondo la Corte, ha fatto proprio e rielaborato il contenuto dell'ordinanza del giudice penale e ha evidenziato che tali elementi consistono proprio nelle imputazioni di associazioni a delinquere e di traffico illecito di rifiuti nei confronti dei vertici della società e dei suoi collaboratori per mantenere ed ampliare, sostanzialmente, con metodi illeciti un sostanziale monopolio sulla gestione di tali rifiuti nell'intero Lazio, rifiuti abusivamente gestiti.

Nemmeno può condividersi, quanto allo specifico profilo del traffico illecito dei rifiuti, l'eccessiva svalutazione dell'art. 260 del D.lgs. 152/2006 che la sentenza qui impugnata effettua del suo valore sintomatico ai fini che qui rilevano.

La Sentenza è in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ribadito, anche di recente, che il delitto di cui all'art. 260 del D.lgs. 152/2006 costituisce elemento in sé bastevole a giustificare l'emissione dell'informativa, perché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso (v., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza del 21 dicembre 2012, n. 6618; Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza del 28 aprile 2016, n. 1632; Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza del 28 ottobre 2016, n. 4555 e n. 4556)

[torna su ↑](#)

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

Quanti registri di carico e scarico deve tenere un'azienda con più attività?

L'articolo 190, comma 3, [D.lgs. 152/2006](#) stabilisce che "I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari".

La norma non prevede l'obbligo in ragione delle attività svolte quanto in funzione del luogo fisico di produzione (le singole unità locali).

Il luogo di produzione corrisponde "all'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti" (lett. bb), art. 183, D.lgs. 152/2006).

Pertanto, deve essere tenuto un registro per ogni unità locale dove si producono i rifiuti.

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta sono tenuti al registro di carico e scarico?

I produttori di rifiuti speciali che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro in quanto per tale obbligo non è espressamente prevista alcuna esclusione.

Se un'azienda ha meno di 10 dipendenti ha l'obbligo di tenuta del registro?

Hanno l'obbligo di tenere il registro anche quei produttori che non hanno più di dieci dipendenti. Essi sono invece esonerati solo dalla presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).

Nel caso di cambio di sede dell'unità locale dell'impresa si deve chiudere il registro relativo alla vecchia sede e adottarne uno nuovo?

La normativa vigente nulla prevede su questo punto. Ma in considerazione della funzione del registro, tracciabilità dei flussi dei rifiuti e la riconducibilità ai soggetti che li producono e li gestiscono, è consigliabile, ogni qual volta vi sia una variazione che riguarda l'ubicazione o il codice fiscale dell'azienda, chiudere il registro esistente (relativo al vecchio soggetto) ed adottarne uno nuovo.

[torna su](#) ↑